

**Parte terza: Arbitrato****Titolo primo: Disposizioni generali****Art. 353** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP<sup>100</sup>.

<sup>2</sup> Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all'articolo 358.

**Art. 354** Arbitrabilità

L'arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre liberamente.

**Art. 355** Sede del tribunale arbitrale

<sup>1</sup> La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall'ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.

<sup>2</sup> Se non è stabilita dalle parti, dall'ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.

<sup>3</sup> Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell'articolo 356.

<sup>4</sup> Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.

**Art. 356** Tribunali statali competenti

<sup>1</sup> Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:

- a. statuire sui reclami e sulle domande di revisione;
- b. ricevere in deposito il lodo e attestarne l'esecutività.

<sup>2</sup> Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:

- a. nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;
- b. prorogare il mandato del tribunale arbitrale;
- c. prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali.

<sup>100</sup> RS 291

**Titolo secondo: Patto d'arbitrato****Art. 357**      Oggetto

<sup>1</sup> Il patto d'arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.

<sup>2</sup> Contro il patto d'arbitrato non può essere eccepita l'invalidità del contratto principale.

**Art. 358**      Forma

Il patto d'arbitrato dev'essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

**Art. 359**      Contestata competenza del tribunale arbitrale

<sup>1</sup> Se la validità, il contenuto o la portata del patto d'arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.

<sup>2</sup> L'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.

**Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale****Art. 360**      Numero degli arbitri

<sup>1</sup> Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.

<sup>2</sup> Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un'ulteriore persona debba essere designata come presidente.

**Art. 361**      Designazione ad opera delle parti

<sup>1</sup> Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.

<sup>2</sup> Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.

<sup>3</sup> Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell'accettazione del mandato arbitrale.

<sup>4</sup> Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d'abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l'autorità di conciliazione.

**Art. 362**      Designazione ad opera del tribunale statale

<sup>1</sup> Se il patto d'arbitrato non specifica l'ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale o se l'ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine,

il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione qualora:

- a. le parti non si accordino sulla designazione dell'arbitro unico o del presidente;
- b. una parte non designi gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quando ne è stata richiesta; oppure
- c. gli arbitri non si accordino sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione.

<sup>2</sup> In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri.

<sup>3</sup> Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione procede alla stessa eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato.

#### **Art. 363**      Obbligo di trasparenza

<sup>1</sup> La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.

<sup>2</sup> Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento.

#### **Art. 364**      Accettazione del mandato

<sup>1</sup> Gli arbitri confermano l'accettazione del mandato.

<sup>2</sup> Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di accettare il mandato.

#### **Art. 365**      Segretariato

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale può dotarsi di un segretariato.

<sup>2</sup> Gli articoli 363 capoverso 1 e 367–369 si applicano per analogia.

#### **Art. 366**      Durata del mandato

<sup>1</sup> Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.

<sup>2</sup> La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:

- a. per accordo tra le parti;
- b. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

### **Titolo quarto: Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale**

#### **Art. 367** Ricusazione di un arbitro

<sup>1</sup> Un arbitro può essere ricusato se:

- a. non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
- b. vi è un motivo di ricusazione contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
- c. sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.

<sup>2</sup> Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione. Il motivo di ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

#### **Art. 368** Ricusazione del tribunale arbitrale

<sup>1</sup> Una parte può ricusare l'intero tribunale arbitrale qualora l'altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

<sup>2</sup> Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362.

<sup>3</sup> Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.

#### **Art. 369** Procedura di ricusazione

<sup>1</sup> Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.

<sup>2</sup> In mancanza di accordo, l'istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev'essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri.

<sup>3</sup> Se l'arbitro ricusato contesta la ricusazione, la parte istante può, entro 30 giorni, rivolgersi all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

<sup>4</sup> Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l'esame dell'istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato.

<sup>5</sup> La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.

**Art. 370** Destituzione

<sup>1</sup> Ciascun arbitro può essere destituito per accordo scritto tra le parti.

<sup>2</sup> Ad istanza di parte, l'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2 può destituire un arbitro che non si dimostri in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.

<sup>3</sup> All'impugnazione di una tale decisione si applica l'articolo 369 capoverso 5.

**Art. 371** Sostituzione di un arbitro

<sup>1</sup> Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente.

<sup>2</sup> Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d'arbitrato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba considerarsi decaduto.

<sup>3</sup> Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti.

<sup>4</sup> La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.

**Titolo quinto: Procedimento arbitrale****Art. 372** Pendenza

<sup>1</sup> Il procedimento arbitrale è pendente:

- a. appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d'arbitrato; oppure
- b. in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conciliazione pattuita dalle parti.

<sup>2</sup> Se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale successivamente adito sospende la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza.

**Art. 373** Regole generali di procedura

<sup>1</sup> Le parti possono regolare la procedura arbitrale:

- a. esse medesime;
- b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;

c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

<sup>2</sup> Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.

<sup>3</sup> Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato dalle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.

<sup>4</sup> Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d'essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.

<sup>5</sup> Ogni parte può farsi rappresentare.

<sup>6</sup> Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.

**Art. 374**            Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni

<sup>1</sup> Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.

<sup>2</sup> Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l'istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale.

<sup>3</sup> Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.

<sup>4</sup> La parte istante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.

<sup>5</sup> La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione.

**Art. 375**            Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

<sup>2</sup> Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.

<sup>3</sup> Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.

**Art. 376** Litisconsorzio, cumulo d'azioni e partecipazione di terzi

<sup>1</sup> Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:

- a. tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d'arbitrato concordanti; e
- b. le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.

<sup>2</sup> Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d'arbitrato concordanti.

<sup>3</sup> L'intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l'esistenza di un patto d'arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

**Art. 377** Compensazione e domanda riconvenzionale

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un'eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d'arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d'arbitrato o una proroga di foro.

<sup>2</sup> Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d'arbitrato concordante.

**Art. 378** Anticipazione delle spese

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l'importo a carico di ciascuna.

<sup>2</sup> Se una parte non versa l'anticipo che le incombe, l'altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest'ultimo caso, essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.

**Art. 379** Cauzione per le spese ripetibili

Se risulta che l'attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del convenuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l'articolo 378 capoverso 2.

**Art. 380** Gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio è escluso.

**Titolo sesto: Lodo****Art. 381** Diritto applicabile

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale decide:

- a. secondo le regole di diritto scelte dalle parti; oppure
- b. secondo equità, se così autorizzato dalle parti.

<sup>2</sup> In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.

**Art. 382** Deliberazioni e votazioni

<sup>1</sup> Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.

<sup>2</sup> Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.

<sup>3</sup> Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.

<sup>4</sup> Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.

**Art. 383** Lodi incidentali e lodi parziali

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni.

**Art. 384** Contenuto del lodo

<sup>1</sup> Il lodo contiene:

- a. la composizione del tribunale arbitrale;
- b. l'indicazione della sede del tribunale arbitrale;
- c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- d. le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di concrete richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
- e. in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e se del caso quelli di equità;
- f. il dispositivo sul merito della lite come pure l'importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili;
- g. la data del giudizio.

<sup>2</sup> Il lodo dev'essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.



**Art. 385** Intesa tra le parti

Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.

**Art. 386** Notificazione e deposito

<sup>1</sup> Una copia del lodo dev'essere notificata ad ogni parte.

<sup>2</sup> Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 1.

<sup>3</sup> Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un'attestazione di esecutività.

**Art. 387** Effetti del lodo

Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

**Art. 388** Rettifica, interpretazione e completamento del lodo

<sup>1</sup> Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:

- a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
- b. interpretare determinate parti del lodo;
- c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.

<sup>2</sup> La richiesta dev'essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell'errore o dell'esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.

<sup>3</sup> La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall'esito di questa procedura, relativamente al punto controverso decorre per lei un nuovo termine d'impugnazione.

**Titolo settimo: Mezzi d'impugnazione****Capitolo 1: Ricorso****Art. 389** Ricorso al Tribunale federale

<sup>1</sup> Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale.

<sup>2</sup> La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005<sup>101</sup> sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti.

<sup>101</sup> RS 173.110

**Art. 390** Ricorso al tribunale cantonale

<sup>1</sup> Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1.

<sup>2</sup> La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.

**Art. 391** Sussidiarietà

Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l'esaurimento dei mezzi d'impugnazione arbitrali previsti nel patto d'arbitrato.

**Art. 392** Lodi impugnabili

È impugnabile:

- a. ogni lodo parziale o finale;
- b. ogni lodo incidentale per i motivi di cui all'articolo 393 lettere a e b.

**Art. 393** Motivi di ricorso

Il lodo può essere impugnato unicamente se:

- a. l'arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
- b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
- c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
- d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
- e. è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell'equità;
- f. le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.

**Art. 394** Rinvio per rettifica o completamento

L'autorità di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest'ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.

**Art. 395** Decisione

<sup>1</sup> Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest'ultimo nel termine assegnatogli, l'autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l'accoglie, annulla il lodo.

<sup>2</sup> Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio.

<sup>3</sup> L'annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.

<sup>4</sup> Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l'autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.

## Capitolo 2: Revisione

### Art. 396 Motivi di revisione

<sup>1</sup> Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1 se:

- a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
- b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c. fa valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace.

<sup>2</sup> La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU<sup>102</sup> se:

- a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;
- b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
- c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.

### Art. 397 Termini

<sup>1</sup> La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

<sup>2</sup> Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all'articolo 396 capoverso 1 lettera b.

### Art. 398 Procedura

Alla procedura si applicano gli articoli 330 e 331.

<sup>102</sup> RS 0.101

**Art. 399** Rinvio al tribunale arbitrale

<sup>1</sup> Se accoglie la domanda di revisione, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.

<sup>2</sup> Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l'articolo 371.

# Codice di diritto processuale civile svizzero

## (Codice di procedura civile, CPC)

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° maggio 2013)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### **Parte prima: Disposizioni generali**

#### **Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione**

##### **Art. 1**            Oggetto

Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:

- a. le vertenze civili;
- b. i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
- c. le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
- d. l'arbitrato.

##### **Art. 2**            Relazioni internazionali

Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>3</sup> sul diritto internazionale privato (LDIP).

RS 2010 1739

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 6593

<sup>3</sup> RS 291

## Capitolo 2: Presupposti processuali

### **Art. 61** Patto d'arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:

- a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
- b. il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d'arbitrato; oppure
- c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.